

Al Commissario ad Acta per la Sanità
Dott. J. Polimeni

e p.c. ai Direttori Generali della Regione Campania
Loro Sedi

Napoli, lì 29/03/2017

PROT. 14 /NA.FB

Oggetto: specialistica convenzionata in setting assistenziale ospedaliero.

Egregio Commissario,
la nostra Associazione esprime il proprio disappunto ed incredulità per la nota, prot. 1125 del 23/03/2017 a firma della S.V. che, proprio sul punto di lasciare ogni responsabilità nella nostra regione, si spinge ad affermare l'impossibilità per gli Specialisti convenzionati di operare in regime di ricovero negli ospedali come avviene da molti anni e in altre importanti regioni del nostro Paese senza alcuna contestazione. Stupore ancora più vivo perché, per tutto il tempo in cui Ella è stato Commissario in Campania, tutte le Asl regionali hanno continuato a chiedere ai Comitati zonali, e a porre in servizio, Specialisti convenzionati per le varie branche chirurgiche i quali hanno consentito fin qui che rimanessero attivi innumerevoli reparti e servizi ospedalieri e tutto ciò davanti ai suoi occhi.

Inoltre nel vigente ACN è affermato chiaramente la possibilità di poter operare in ambito ospedaliero, da parte dei SAI, è l'art. 2 in cui si dice: *"Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola l'esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali ... e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali), per lo svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie"*.

Al comma 1 dell'art. 27 (organizzazione del lavoro) si legge: *"Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell'ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e **secondo le esigenze funzionali valutate dall'Azienda. Per determinati servizi, l'attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive**"*.

Premesso quanto sopra, conferisce definitiva legittimità giuridico-amministrativa alla possibilità per gli SAI essere contrattualizzati da Aziende Ospedaliere o assimilabili quanto riportato nell'art. 22 – Compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale – del vigente ACN laddove al comma 1 cita: *" Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche. In tale*

contesto lo specialista esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali; opera in sede ambulatoriale, **in sede ospedaliera**, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle sedi individuate dall'art. 30".

Il testo citato identifica, senza alcun margine interpretativo, due ambiti di attività per lo specialista ambulatoriale:

- il primo fa riferimento specifico all'assistenza primaria, nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti,
- il secondo definisce estensivamente tutti i setting assistenziali nell'ambito dei quali gli SAI hanno titolo e legittimità ad operare, con la specifica che "... Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche ... in sede ospedaliera ..." E' evidente che l'attività svolta "in sede ospedaliera", non può che trovare suo presupposto amministrativo, nel caso di Aziende Ospedaliere o assimilabili, nella contrattualizzazione degli SAI con le Aziende Ospedaliere stesse. Se fosse vero, come non è, che solo le Aziende Sanitarie Locali possono contrattualizzare gli SAI, ne deriverebbe un paradosso amministrativo, inconciliabile con le fonti normative, per il quale gli stessi SAI possono svolgere attività "in sede ospedaliera" solo limitatamente ai presidi ospedalieri integrati nelle Asl e non nelle Aziende Ospedaliere, a fronte del fatto che tra presidio ospedaliero integrato nella ASL e Azienda Ospedaliera non esiste alcuna differenza nella caratterizzazione assistenziale.


Per ciò che riguarda l'art. 41, i compensi, essi vengono maggiorati: 3. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato di euro 7,998. 4. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è pari ad euro 13,33. E' evidente come l'attività che si svolge nei distretti della Regione Campania non venga effettuata nei giorni festivi e nelle ore notturne, come pure quanto previsto dall'art. 30 comma 9: "Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in un servizio in cui è attivato **l'istituto della pronta disponibilità**, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e lo stesso compenso del personale dipendente" è un tipico istituto dell'attività ospedaliera.

Oltre questi, altri punti sono presenti sparsi nel testo dell'accordo, ma quello che più di ogni cosa conferma, secondo la nostra visione, la legittimità e l'opportunità della presenza degli SAI negli ospedali è il fatto che ciò che qualcuno crede essere una anomalia campana sia una realtà consolidata ovunque in Italia già da anni, forse proprio perché l'ACN per la Specialistica Ambulatoriale è una opportunità da utilizzare.

Sicuri della validità del nostro Accordo, la invitiamo a rivedere la sua posizione in merito.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. G. Peperoni



IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. F. Buoninconti

